

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE
DEL NUOVO DEPOSITO APAM SITO A CARPENEDOLO (BS)
(CIG 6464601581)**

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto	pag. 2
Art. 2 - Descrizione generale dell'area su cui saranno eseguiti i lavori	pag. 2
Art. 3 - Ammontare dell'appalto	pag. 2
Art. 4 - Modalità di stipulazione del contratto	pag. 3
Art. 5 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto e il capitolato speciale di appalto	pag. 3
Art. 6 - Documenti che fanno parte integrante del contratto	pag. 3
Art. 7 - Documentazione di riferimento a base di gara	pag. 4
Art. 8 - Sopralluogo e presa visione della documentazione a base di gara	pag. 5
Art. 9 - Offerta tecnica	pag. 5
Art. 10 - Funzioni di controllo della committente	pag. 6
Art. 11 - Cauzione definitiva	pag. 7
Art. 12 - Progetto esecutivo	pag. 7
Art. 13 - Termini per l'esecuzione delle prestazioni e dei lavori e penali per ritardo	pag. 8
Art. 14 - Subappalto dei lavori	pag. 9
Art. 15 - Responsabilità dell'Appaltatore verso il Committente e i terzi	pag. 10
Art. 16 - Assicurazioni	pag. 12
Art. 17 - Adempimenti preliminari in termini di sicurezza	pag. 13
Art. 18 - Norme di sicurezza generali e di sicurezza nel cantiere	pag. 14
Art. 19 - Piano di sicurezza e di coordinamento	pag. 14
Art. 20 - Piano operativo di sicurezza	pag. 15
Art. 21 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	pag. 15
Art. 22 - Allestimento e gestione del cantiere	pag. 16
Art. 23 - Allacciamento alle reti tecnologiche	pag. 17
Art. 24 - Gestione delle terre e rocce di scavo	pag. 17
Art. 25 - Qualità dei materiali e delle opere compiute	pag. 18
Art. 26 - Modalità di esecuzione delle opere	pag. 18
Art. 27 - Contabilizzazione dei lavori	pag. 21
Art. 28 - Pagamenti in acconto e a saldo	pag. 22
Art. 29 - Variazioni dei lavori	pag. 23
Art. 30 - Riserve dell'appaltatore	pag. 23
Art. 31 - Ultimazione dei lavori, gratuita manutenzione e presa in consegna delle opere	pag. 23
Art. 32 - Collaudo finale dei lavori	pag. 24
Art. 33 - Definizione delle controversie	pag. 25
Art. 34 - Risoluzione del contratto	pag. 25
Art. 35 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore	pag. 27
Art. 36 - Spese contrattuali, imposte e tasse	pag. 30

Art.1 - Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nei lavori per la realizzazione di una nuova struttura e di un piazzale per il deposito degli automezzi destinati al trasporto pubblico locale, su di un lotto di terreno ubicato nel Comune di Carpenedolo (BS), in via XX Settembre (ex SS n°343 Asolana).

Le attività comprendono:

- **la progettazione esecutiva** delle opere, con esclusione di quelle strutturali, la cui progettazione esecutiva è allegata ai documenti di gara.
- **l'esecuzione dei lavori** secondo i documenti di gara e la progettazione esecutiva effettuata, comprendente tutte le attività e/o le opere, anche non esplicitamente riportate nella presente specifica tecnica, ma necessarie alla completa e corretta realizzazione dell'opera, nel rispetto della normativa vigente, della buona pratica, dell'ambiente, della salute e della sicurezza.

Nel seguito, lo scopo del lavoro verrà descritto al fine di fornire gli elementi necessari per la formulazione della proposta tecnica ed economica dell'Appaltatore e per l'esecuzione dei lavori stessi.

Sono compresi nell'appalto tutte le opere, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente eseguito con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza

Tutte le attività dovranno essere condotte in modo da prevenire l'insorgere di situazioni di rischio ed evitando qualsiasi diffusione e dispersione di contaminanti di qualsiasi natura.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'art. 1374 del codice civile.

Ai sensi degli artt. 107, 108 e 109 del D.P.R. 207/2010, per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesto il possesso da parte dell'Appaltatore dell'attestazione SOA per le seguenti categorie e classifiche:

- categoria **OG1** Classifica IIIbis (fino a € 1.500.000),
- categoria **OG11** Classifica II (fino a € 516.000).

Art.2 - Descrizione generale dell'area su cui saranno eseguiti i lavori

Il lotto di terreno su cui dovranno essere eseguite le opere in appalto è catastalmente identificato col mappale n°41 del foglio 30 della mappa del Comune censuario di Carpenedolo (BS) ed è situato sul lato est di via XX Settembre (ex SS n°343 Asolana), circa 1.000 m a sud della zona periferica meridionale del Capoluogo.

L'area ha una superficie complessiva di 6.717 m² ed è completamente sgombra da edifici, con superficie a verde posta ad un livello ribassato rispetto al piano stradale in misura mediamente pari a circa 100 cm.

Art.3 - Ammontare dell'appalto

L'importo totale presunto dell'appalto è fissato in € **913.323,94** (euro novecentotredicimila trecentoventitre/94) + IVA, così suddiviso:

- a) importo delle opere: € **888.323,94** (euro ottocentottantottomilatrecentoventitre/94) soggetto a ribasso d'asta;

- b)** oneri complessivi della sicurezza: € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo delle opere deriva dai calcoli della "Lista delle categorie di lavoro e forniture" di cui all'Allegato 5 al bando e disciplinare di gara.

Si precisa che l'importo indicato per oneri della sicurezza è da intendersi riferito a tutti i lavori e attività richiesti con il bando di gara e che tutti gli importi sono da considerarsi al netto dell'IVA di legge, ove applicabile, e degli altri oneri fiscali se dovuti.

Art.4 - Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato "a corpo" e/o "a misura" e l'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite.

I prezzi della "Lista delle categorie di lavoro e forniture" offerti dall'appaltatore in sede di gara costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali di cui all'art. 3 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.

Art.5 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto e il capitolato speciale d'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato, e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art.6 - Documenti che fanno parte integrante del contratto

Formano parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente Capitolato speciale,
- b) gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto ivi compresi i particolari costruttivi,
- c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV dello stesso decreto.

Art.7 - Documentazione di riferimento a base di gara

La documentazione di riferimento a base di gara per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'intervento è costituita dai seguenti documenti:

P.1 - Relazione generale di progetto con allegati.

P.2 - Tavole di progetto:

- Tav.1 - individuazione del lotto;
- Tav.2 - Inquadramento generale;
- Tav.3 - Particolare strada;
- Tav.4 - Assonometria;
- Tav.5 - Piano quotato;
- Tav.5b - Volumi di scavo e riporto;
- Tav.6 - Piante, sezioni e prospetti;
- Tav.7 - Impianto idrico-sanitario;
- Tav.8 - Impianto di scarico;
- Tav.9 - Impianto elettrico;
- Tav.10 - Protezioni anticaduta.

P.3 - Relazione di prevenzione incendi

- Tav.11 - Prevenzione incendi;
- Tav.12 - Impianto Idrico antincendio.

P.4 - Relazione di calcolo relativa al progetto esecutivo strutturale.

P.5 - Tavole esecutive delle strutture portanti:

- Tav.St1 - Fondazioni;
- Tav.St2 - Pilastri;
- Tav.St3 - Copertura servizi;
- Tav.St4 - Copertura officina e tettoia;
- Tav.St5 - Sezioni e particolari costruttivi.

P.6 - Calcolo delle dispersioni termiche.

P.7 - Indagine geologica - geotecnica.

P.8 - Valutazione dell'impatto acustico.

P.9 - Relazione tecnica per le acque di scarico.

P.10 - Parere preventivo del Consorzio Medio Chiese per lo scarico delle acque nel Canale Fossa Magna.

P.11 - Quadro economico.

P.12 - Lista delle categorie di lavori e forniture.

P.13 - Piano di Sicurezza e Coordinamento ex art.100 D.Lgs. 81/2008, completo di Analisi dei Costi della Sicurezza.

Tutte le indicazioni deducibili dai documenti di cui ai punti P.1 - P.2 - P.5 - P.6 e P.9 devono ritenersi indicative in termini di massima. Esse sono soggette a modifiche ed integrazioni conseguenti ad eventuali prescrizioni degli enti di controllo e/o alla più dettagliata definizione delle opere emersa in fase di progettazione esecutiva.

Dopo la presentazione della propria offerta, tali modifiche ed integrazioni non daranno diritto a richieste di ulteriori corrispettivi economici.

Art.8 - Sopralluogo e presa visione della documentazione a base di gara

Prima della formulazione della propria offerta, l'Impresa partecipante deve obbligatoriamente prendere visione della documentazione a base di gara ed eseguire un sopralluogo presso l'area destinata all'intervento, con lo scopo di:

- acquisire tutti gli elementi necessari per un'esatta valutazione dell'entità dei lavori e per una conseguente corretta formulazione dell'offerta;
- prendere visione dei luoghi di svolgimento delle attività e della viabilità di accesso ed uscita dal cantiere;
- valutare lo stato dell'area relativamente all'accesso di mezzi e all'esecuzione dei lavori.

La data di svolgimento del sopralluogo verrà comunicata dalla Committente ai partecipanti alla gara.

Al termine del sopralluogo l'Impresa partecipante sottoscrive di concerto con la Committente il verbale di sopralluogo, che deve essere allegato alla documentazione amministrativa presentata unitamente all'istanza di partecipazione.

Con la presentazione della propria offerta si intende quindi che l'Impresa partecipante abbia effettuato un accurato sopralluogo delle aree oggetto dei lavori ai fini della corretta valutazione delle condizioni del luogo e dei lavori da eseguire, abbia verificato la fattibilità delle operazioni, individuando e risolvendo eventuali problemi, abbia verificato la congruenza dei contenuti della presente specifica tecnica e della documentazione di riferimento in relazione ai lavori da svolgere evidenziandone eventuali criticità.

Dopo la presentazione dell'offerta, lo stato dei luoghi oggetto dei lavori non potrà essere individuato quale causa di richieste di ulteriori corrispettivi economici, proroghe nei tempi d'esecuzione dei lavori o qualsiasi altra rivendicazione o di inadempienze derivanti da una non corretta valutazione dell'entità dei lavori da parte dell'Appaltatore.

Art.9 - Offerta tecnica

L'Impresa partecipante è tenuta a presentare in fase di gara un'offerta tecnica che dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

9.1 - Presentazione della società;

9.2 - Referenze nell'ambito della progettazione ed esecuzione di interventi analoghi a quello oggetto dell'appalto (opere edili e realizzazione impianti);

9.3 - Organigramma con indicazione del numero e della qualifica dei dipendenti e/o collaboratori che parteciperanno ai lavori oggetto dell'appalto;

9.4 - Elenco completo con caratteristiche tecniche delle apparecchiature e dei mezzi d'opera che saranno impiegati per i lavori del presente appalto;

9.5 - Descrizione dettagliata delle modalità operative di esecuzione delle opere, suddivisa per ogni singola fase;

9.6 - Eventuali proposte migliorative, con relative motivazioni, di modifica delle singole categorie di lavoro riportate nella lista contenuta nei documenti a base di gara;

9.7 - Cronoprogramma dettagliato delle attività e distinto nelle varie fasi, con eventuale proposta di riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori;

9.8 - Elenco degli impianti di smaltimento che si intende utilizzare, con indicazioni delle relative autorizzazioni.

Le soluzioni adottate, pur con le eventuali modifiche di cui al precedente comma 9.6, dovranno in ogni caso essere allineate a quanto previsto nel progetto delle opere e della finalità dei lavori.

Le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di valutazione della stessa sono descritte nel bando di gara.

Art.10 - Funzioni di controllo della committente

Responsabile unico del procedimento

La Committente provvede a nominare il Responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 163/2006, per gli adempimenti in esso previsti.

Direzione dei Lavori

La Committente provvederà a istituire un ufficio di Direzione lavori ai sensi dell'art.130 del D.Lgs. 163/2006 e degli art.147 e 148 del D.P.R. n. 207/2010, composto dal Direttore dei Lavori nella persona di un tecnico abilitato in possesso di esperienza in merito agli interventi da eseguire, e da eventuali assistenti da esso appositamente delegati.

Sarà compito della Direzione lavori adempiere a quanto previsto nei suddetti articoli, in particolare:

- interfacciarsi con gli Enti preposti ai controlli, il CSE, il RUP e l'Appaltatore in merito all'andamento dei lavori e per eventuali problematiche che dovessero insorgere in corso di esecuzione;
- verificare la conformità delle opere realizzate dall'Appaltatore rispetto a quanto riportato nel progetto;
- impartire ordini all'Appaltatore per l'esecuzione di interventi necessari per la corretta esecuzione dei lavori;
- concordare con l'Appaltatore eventuali modifiche ai lavori, da sottoporre all'approvazione del RUP;
- eseguire in contraddittorio con l'Appaltatore le misure delle opere eseguite;
- verificare e approvare la contabilità presentata dall'Appaltatore;
- redigere la contabilità ed emettere gli Stati di avanzamento dei lavori.

Coordinamento per la sicurezza

La Committente provvederà a nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, nella persona di un tecnico abilitato a tale attività, per gli adempimenti previsti dal suddetto decreto.

Collaudatore

La Committente provvederà a nominare il Collaudatore dei lavori ai sensi dell'art. 141 D. Lgs 163/2006.

Art.11 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Appaltatore è tenuto a versare, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva mediante fideiussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate.

La cauzione è considerata valida a condizione che:

- la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fideiussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dagli artt. 1944 e 1945 del Codice Civile;
- la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo;
- il mancato pagamento dei premi non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata;
- la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile.

La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonché delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo.

In tutti i citati casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma eventualmente ancora dovuta all'Appaltatore, fatto salvo l'esperienza di ogni ulteriore azione.

Il Committente ha pure il diritto di avvalersi, di propria autorità, della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, per le somme che sia costretto a pagare in conformità alle norme della Legge 23.10.1960 n. 1369, per gli eventuali danni subiti, nonché per tutte le somme che dovessero essere versate a terzi anche a titolo di sanzione, ecc. In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'appalto.

La cauzione definitiva, costituita in conformità alle prescrizioni dei paragrafi precedenti e in particolare dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, avrà valore pari al 10% dell'importo complessivo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 1%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento della percentuale da garantire è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva è svincolata dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio per tutti i lavori eseguiti a fronte del contratto.

Art.12 - Progetto esecutivo

L'incarico all'Appaltatore include la predisposizione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006, contenente lo sviluppo dei dettagli tecnici necessari in corso d'opera per l'esecuzione dei lavori.

È inclusa la predisposizione degli elaborati tecnici, nonché l'espletamento delle relative pratiche volte all'ottenimento di specifiche autorizzazioni, qualora necessarie.

Come riportato nel precedente art. 1, restano esclusi dalla progettazione esecutiva il solo calcolo strutturale ed i relativi elaborati esecutivi.

Il Progetto esecutivo dovrà contenere la cantierizzazione delle opere oggetto dell'Appalto, la definizione dei dettagli costruttivi in funzione dei materiali e delle forniture scelte dall'Appaltatore, nonché le eventuali relazioni specialistiche non comprese nei documenti a base di gara.

Il Progetto esecutivo sarà redatto integrando o modificando eventualmente gli elaborati prodotti nell'ambito del Progetto a base di gara, a seguito delle ulteriori esigenze di dettaglio evidenziate dalla Committente e delle indicazioni e/o prescrizioni fornite dagli Enti di competenza nei documenti di approvazione dell'intervento.

Gli elaborati grafici potranno essere redatti in base ai formati dell'Appaltatore.

La progettazione esecutiva dovrà essere svolta in conformità a tutti gli elaborati di cui agli articoli 33÷38 del D.P.R. n. 207/2010.

L'Appaltatore dovrà fornire la documentazione progettuale nel numero di copie richiesto dalla Committente, sia in formato cartaceo che digitale. I disegni dovranno essere forniti in formato dwg e pdf.

E' fatto obbligo e sarà onere dell'Appaltatore identificare e nominare un referente che interagirà con la Committente per gli aspetti progettuali e per la redazione del progetto esecutivo.

Art.13 - Termini per l'esecuzione delle prestazioni e dei lavori e penali per ritardo

Il termine per la stesura della progettazione esecutiva degli impianti è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi a decorrere dal giorno di stipula del Contratto d'Appalto. Entro tale termine il progetto esecutivo dovrà essere presentato alla Committente, che procederà al suo esame, prescrivendo le modifiche eventualmente ritenute necessarie, che dovranno essere recepite dall'Appaltatore ai fini dell'approvazione finale.

Successivamente all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Committente, sarà possibile procedere alla messa a disposizione dell'area ed alla consegna formale dei lavori.

Il tempo utile massimo per l'ultimazione di tutti i lavori è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi, a partire dalla data di consegna dei lavori, riportata nel relativo verbale, redatto dal Direttore dei Lavori.

Il programma esecutivo dei lavori, di cui al punto 9.7 del precedente art. 9 (Offerta tecnica), dovrà essere elaborato dall'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto nei documenti di gara e in relazione alle proprie specifiche tecnologie, scelte imprenditoriali ed organizzazione lavorativa, riportando, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, ed il presunto stato di avanzamento, parziale e progressivo, dei lavori.

Nella definizione del cronoprogramma in sede di offerta, l'Appaltatore potrà migliorare i termini di cui sopra, in relazione alle tempistiche effettive previste dallo stesso per la realizzazione delle varie fasi di lavoro.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente e a regola d'arte, la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore potrà ordinare eventuali sospensioni dei lavori, redigendo apposito verbale, sentito l'Appaltatore, e disponendo le corrispondenti proroghe per la loro ultimazione.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010, vengono applicate penali per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo imputabile all'Appaltatore pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente per un importo totale non superiore al dieci per cento.

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 100 (cento) giorni naturali e consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori e affidato a terzi.

Art.14 - Subappalto dei lavori

L'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto è direttamente ed esclusivamente affidata all'Appaltatore, il quale può a sua volta affidarla a terzi purché vengano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n.163/2006 e le prescrizioni previste dal presente Capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi del disposto dell'art. 118, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006, l'affidamento in subappalto o in cottimo, di qualsiasi opera, può essere autorizzato solo se l'impresa aggiudicataria abbia indicato, all'atto dell'offerta, i lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo.

All'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dell'iscrizione alla Camera di Commercio, nonché una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo a norma dell'art. 2359 del Codice Civile.

L'Appaltatore deve trasmettere al Committente copia autentica del contratto stipulato con l'impresa subappaltatrice almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle opere oggetto del subappalto.

Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di subappalto, di cui agli artt. 1559, 1655 e 1656 del Codice Civile, devono essere specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.

L'Appaltatore deve praticare, per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dalla "Lista delle categorie di lavoro e forniture" compilata in sede di offerta, con una riduzione non superiore al 20% (ventipercento) (art.118, comma 4, D.Lgs. n.163/2006).

Il Committente non procede ai pagamenti diretti nei confronti di eventuali subappaltatori o cottimisti, per cui rimane a carico dell'Appaltatore l'obbligo di trasmettere la documentazione relativa ai pagamenti, come previsto dal comma 3 e 6 dell'art.118 del D.Lgs. n.163/2006.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti; qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori o cottimisti entro il predetto termine, il Committente sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'Appaltatore, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti e accertate dal Committente, questi per il contratto in corso può provvedere, sentito l'Appaltatore, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

L'Appaltatore è responsabile, in solido con i subappaltatori, dell'osservanza integrale del trattamento economico e normativo, stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni di servizio, nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori stessi per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, sollevando il Committente da qualsivoglia pretesa

o richiesta effettuata da dipendenti o collaboratori dei subappaltatori per trattamenti retributivi, assicurativi e/o previdenziali non corrisposti.

L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, prima dell'inizio dei lavori, la seguente documentazione relativa ai propri subappaltatori:

- autocertificazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A competente per territorio;
- il piano operativo di sicurezza;
- copia del libro matricola;
- elenco nominativo dei dipendenti da adibire alle prestazioni (completo di qualifica);
- dati per l'acquisizione del DURC;
- dimostrazione di essere in regola con le norme sui disabili previste dalla Legge 68/1999;
- dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006.

L'Appaltatore deve trasmettere inoltre, sempre con riferimento ai suoi subappaltatori prima o contestualmente all'inizio delle prestazioni, le eventuali variazioni nell'elenco nominativo del personale adibito alle prestazioni.

L'autorizzazione al subappalto, rilasciata per iscritto dal Committente, è comunque subordinata al preventivo adempimento delle prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni della legislazione antimafia e dalle norme del presente articolo.

L'inosservanza, anche parziale, della normativa vigente dà facoltà al Committente di risolvere il Contratto, per colpa dell'Appaltatore, con effetto immediato e senza compensi od indennizzi, a sua semplice dichiarazione, restando inoltre impregiudicata ogni altra azione del Committente per eventuali danni che l'affidamento del lavoro a terzi, da parte dell'Appaltatore, possa avere arrecato.

L'autorizzazione da parte del Committente al subappalto non apporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore che rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Committente medesimo e dei terzi, delle prestazioni subappaltate.

L'Appaltatore stesso è pertanto ritenuto, in ogni caso, unico responsabile della non perfetta esecuzione delle prestazioni, anche se ciò derivi da parti relative a subforniture o subappalti autorizzati.

Eventuali inadempienze del subappaltatore, comunque accertate dal Committente, comportano, per l'Appaltatore, l'obbligo di provvedere alla risoluzione del subappalto e al risarcimento dell'eventuale danno senza che per ciò possa chiedere al Committente alcun indennizzo o spostamento dei termini di ultimazione.

I ritardi causati da sub-fornitori o subappaltatori non sollevano l'Appaltatore dall'applicazione delle penali previste se non nei casi di forza maggiore.

Non sono da considerare affidamento a terzi le eventuali commesse date dall'Appaltatore ad altre imprese per la fornitura di materiali e per la fornitura o noleggio di attrezzature speciali da parte di ditte specializzate purché senza operatore (noleggio a freddo).

Art.15 - Responsabilità dell'Appaltatore verso il Committente e i terzi

L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione ed esito delle opere a lui affidate, restando esplicitamente inteso che norme e prescrizioni contenute nei documenti di contratto sono da lui riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

L'Appaltatore si assume la completa ed esclusiva responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, per eventuali danni o infortuni verificatisi in corso d'opera e arrecati al Committente e ai suoi dipendenti, all'opera appaltata, agli impianti di cantiere ed opere provvisorie, a terzi, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi subappaltatori e di chiunque altro. Egli è direttamente responsabile nei confronti del Committente, dal punto di vista economico e amministrativo, dell'esecuzione dei lavori a lui appaltati, del personale, dei materiali forniti, dei mezzi ed attrezzi utilizzati (sia direttamente che indirettamente) anche per le parti di opere o di lavori affidati a terzi, in virtù di subappalti, contratti similari o altri contratti diversi.

In ogni caso, fatto salvo il diritto di organizzare e provvedere alla conduzione dei lavori nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, l'Appaltatore deve, nell'espletamento della sua attività, adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie – secondo le disposizioni di legge, gli usi, le norme della prudenza e della buona tecnica – al fine di garantire l'incolumità di tutti gli addetti ai lavori e dei terzi, e per la salvaguardia dei beni pubblici e privati.

L'Appaltatore è altresì l'esclusivo responsabile per danni e furti ai materiali e alle apparecchiature facenti parte degli impianti, fino alla stesura del verbale di accettazione provvisoria secondo le norme della custodia; risponde della custodia e della conservazione dei materiali di proprietà del Committente, sino alla restituzione dell'eventuale esuberanza, e ne deve tenere specifica contabilità.

L'osservanza di dette norme e prescrizioni, la presenza in sito di personale del Committente incaricato di verifiche dei lavori, l'eventuale approvazione da parte del Committente, o dei suoi rappresentanti, di opere, disegni o procedimenti adottati nell'esecuzione dei lavori, non limitano né riducono la responsabilità dell'Appaltatore.

E' fatto divieto all'Appaltatore/Subappaltatore di utilizzare impianti, attrezzature e mezzi del Committente senza specifica autorizzazione dello stesso debitamente formalizzata.

L'Appaltatore è tenuto a sollevare il Committente da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori; pertanto, è tenuto in ogni caso a rifondere eventuali danni subiti dal Committente e/o da terzi e a sollevare da ogni corrispondente richiesta il Committente stesso.

L'Appaltatore risponde altresì del pregiudizio subito, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori, dalle proprietà di terzi interessate dalle opere appaltate e/o di lavori, in ogni caso in cui il pregiudizio debba essere risarcito, sollevando il Committente da ogni pretesa che al riguardo gli venisse rivolta.

L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere nei termini sopra indicati dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti e, nel caso, dei suoi Subappaltatori.

Qualunque evento dannoso che si verifichi nell'esecuzione dei lavori deve essere tempestivamente segnalato al Committente e, appena possibile, corredato da una completa relazione dei fatti e degli eventuali verbali o atti redatti da pubbliche autorità.

Responsabilità per danni ad impianti tecnologici

Qualora nell'esecuzione dei lavori vengano danneggiati impianti tecnologici, quali linee elettriche, telefoniche o informatiche, condutture fognarie, dell'acqua, del gas, del teleriscaldamento e simili, l'Appaltatore è integralmente ed esclusivamente responsabile di tutti i danni, incluso il lucro cessante, da chiunque subiti a seguito del danneggiamento di detti impianti. Tale responsabilità si estende ai danni, incluso il lucro cessante, subiti da terzi a seguito dell'interruzione nel funzionamento di detti impianti.

Responsabilità per mezzi d'opera noleggiati dall'Appaltatore

Qualora, durante il corso dei lavori, si renda necessario l'utilizzo di ponteggi, passerelle, elevatori e simili mezzi d'opera di proprietà di altre ditte e fornitori, l'Appaltatore si impegna, a propria cura e responsabilità, a verificare che tali mezzi siano rispondenti alle norme di legge e che il loro stato e la loro efficienza siano

compatibili con l'uso, assumendosene esso la piena ed assoluta responsabilità per tutta la durata del loro utilizzo.

Art.16 - Assicurazioni

Ferme restando tutte le responsabilità e gli obblighi a lui incombenti ai sensi di legge, l'Appaltatore dovrà presentare polizze di assicurazione stipulate con primaria compagnia di Assicurazione che abbia un rating non inferiore a BB di "Standard & Poor's" od altra equivalente agenzia di rating, in vigore alla data di emissione, con l'indicazione della società specializzata che ha attribuito il rating (quanto sopra si applica anche a tutte le Compagnie che fossero eventualmente presenti nel riparto di coassicurazione).

In particolare, l'Appaltatore dovrà essere munito delle seguenti coperture assicurative:

1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni causati a persone e/o cose di Terzi, ivi compreso il Committente e i dipendenti dello stesso nonché eventuali Subappaltatori e loro dipendenti, con un massimale unico non inferiore a euro 3.000.000 (tremilioni), con sublimiti minimi non inferiori a euro 1.000.000 (unmilione) per danni da interruzione di attività a seguito di sinistro coperto da polizza, danni a cose di Terzi da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, danni alle cose in consegna e custodia;
2. Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO), con un massimale non inferiore a euro 2.600.000 (duemilioneisecentomila) per sinistro e euro 1.500.000 (unmilioneecinquacentomila) per persona;
3. Polizza C.A.R. (Constructor's All Risks)/E.A.R., con importo della somma assicurata pari all'importo del contratto e massimale di Responsabilità civile verso terzi non inferiore a euro 500.000 (cinquecentomila), a copertura sia dei danni diretti e materiali, da qualsiasi causa determinati, che l'opera subisce durante la fase di costruzione fino al collaudo finale, che della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione della stessa. La polizza dovrà prevedere alla voce "Assicurato", oltre al Contraente, anche il Committente, l'Appaltatore, i subappaltatori, la Direzione lavori e chiunque sia coinvolto nell'esecuzione delle opere, e la Sezione di RCT dovrà specificatamente prevedere la clausola di RCT incrociata;
4. Polizza di Responsabilità Civile Professionale ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n.163/2006, relativa alla progettazione esecutiva richiesta all'Appaltatore in sede di gara, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza dovrà coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dei lavori, per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati.

Si conferma che, per le polizze di cui ai punti 1 e 3, nel novero di "Terzi" dovranno essere specificatamente inclusi anche la Committente, gli eventuali subappaltatori, i dipendenti tutti degli stessi (Committente e subappaltatori), nonché le persone fisiche e giuridiche incaricate dal Committente e/o dai subappaltatori che concorrono al conseguimento dell'oggetto dell'appalto.

La validità della copertura per tutte le polizze di cui sopra si estenderà a tutto il periodo dei lavori, a quello della garanzia, nonché a quello previsto dalla legge per le responsabilità postume.

Le polizze dovranno riferirsi esclusivamente ai lavori, forniture e servizi oggetto dell'appalto; nel caso quindi di convenzioni o polizze di gruppo, nella polizza dovrà essere espressamente previsto che le garanzie non potranno subire riduzioni o modifiche per fatti estranei ai lavori, forniture e servizi de quo.

L'Appaltatore dovrà inserire in eventuali subcontratti prescrizioni almeno uguali a quelle del presente articolo, al fine di regolamentare l'obbligo dei subappaltatori a stipulare e a mantenere operanti polizze

assicurative, e dovrà controllare, prima dell'inizio dei lavori e durante il loro svolgimento, la congruità delle predette coperture, la loro conformità alle previsioni del presente articolo e la loro validità nel tempo.

L'Appaltatore manleva esplicitamente il Committente, i suoi dipendenti o incaricati per qualsiasi danno alle attrezzature.

Eventuali inefficienze delle polizze dei subappaltatori che non fossero coperte da polizze stipulate dall'Appaltatore (operatività in differenza di condizioni – DIC – e/o in differenza di limiti – DIL -) resteranno a carico dell'Appaltatore stesso che manleva esplicitamente il Committente.

Tutte le coperture assicurative dovranno contenere esplicita clausola di rinuncia al diritto di surroga da parte dell'Assicuratore ex art. 1916 C.C. nei confronti del Committente, suoi dipendenti o incaricati, salvo sempre il caso di dolo.

Ad attestazione di quanto sopra l'Appaltatore dovrà fornire al Committente copia delle polizze prima della stipula del contratto.

Art.17 - Adempimenti preliminari in termini di sicurezza

Ai sensi dell'art. 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008, in caso di modifiche intervenute al documento presentato in fase di qualificazione al sistema istituito da Apam Esercizio Spa per imprese edili esecutrici di lavori pubblici;
- d) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

Entro gli stessi termini di cui al primo capoverso, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione:

1. il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008;
2. il nominativo e i recapiti del proprio Medico competente di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008;
3. l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, con le eventuali proposte di integrazione;
4. il piano operativo di sicurezza (POS).

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art.18 - Norme di sicurezza generali e di sicurezza nel cantiere

Anche ai sensi, ma non solo, dell'art. 97, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore è obbligato:

- a. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.Lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d. ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alla lettera a).

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'art. 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46 del D.Lgs. n. 81/2008.

Art.19 - Piano di sicurezza e di coordinamento

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 131, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgs. n. 81/2008.

L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

- a) nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte;

- b) nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate;
- c) nei casi di cui al comma 3, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
- d) nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art.20 - Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV del predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato Decreto.

Art.21 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque

accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art.22 - Allestimento e gestione del cantiere

Allestimento del cantiere

L'Appaltatore dovrà provvedere all'installazione del cantiere e in particolare:

- eseguire lo sfalcio e il taglio della vegetazione presente nel sito secondo le indicazioni della Direzione lavori;
- delimitare le aree oggetto delle attività con apposita recinzione, secondo quanto precisato nel PSC;
- installare la segnaletica di cantiere e la segnaletica per la sicurezza, secondo quanto precisato nel PSC;
- installare entro il recinto del cantiere box prefabbricati per servizi di cantiere (locali uffici, spogliatoi, docce, servizi igienici e di pronto soccorso), secondo quanto riportato nel PSC.

In particolare, l'Appaltatore dovrà predisporre ed esporre in sito un esemplare di cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'art. 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37; il cartello di cantiere dovrà essere aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

L'Appaltatore dovrà installare cartelli di avviso e fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.

Organizzazione e gestione del cantiere

Nel Progetto esecutivo l'Appaltatore dovrà predisporre un dettagliato layout della logistica di cantiere, suddivisa per ciascuna fase di intervento e in accordo con le prescrizioni del PSC.

L'accesso dei mezzi d'opera e del personale al sito sarà quello presente da Via XX Settembre (ex SS n. 343 Asolana).

Per tutto il periodo di durata dei lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere alla custodia e alla sorveglianza del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante, e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stessa Stazione appaltante, impedendo l'accesso di estranei non autorizzati.

Il cantiere dovrà essere mantenuto in modo ordinato, provvedendo alla manutenzione dei percorsi di transito e di accesso, al taglio della vegetazione spontanea e allo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

L'Appaltatore è tenuto alla pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e al lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compresa la pulizia delle caditoie stradali.

Registro di cantiere

L'Appaltatore sarà tenuto alla compilazione giornaliera del Registro di cantiere, nel quale dovranno essere annotate tutte le attività svolte in cantiere, il personale presente e tutte le informazioni necessarie per consentire la verifica ed il controllo delle operazioni eseguite.

Smobilitazione cantiere

Terminate le attività, l'Appaltatore dovrà smobilitare completamente il proprio cantiere e provvedere alla pulizia delle aree.

La smobilitazione del cantiere potrà avvenire solo dopo il collaudo positivo e dovrà essere verbalizzata con la Direzione Lavori; in ogni caso l'Appaltatore dovrà procedere al completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dalla data del verbale di collaudo positivo delle opere.

Prima della smobilitazione del cantiere l'Appaltatore è tenuto alla consegna alla Stazione appaltante di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato dalla direzione lavori con ordine di servizio e che verrà liquidato in base al solo costo del materiale.

Art.23 - Allacciamento alle reti tecnologiche

Ad eccezione dell'energia elettrica, nell'area destinata all'intervento non sono presenti le altre reti tecnologiche e pertanto non sono possibili allacciamenti alla rete del gas, dell'acqua ed alla fognatura.

Per questo è prevista la realizzazione di un pozzo autonomo per la fornitura dell'acqua, l'installazione di un impianto geotermico che non richieda l'utilizzo di gas metano e l'impianto di scarico delle acque reflue nel canale "Fossa Magna".

La realizzazione di due serbatoi interrati di gasolio è prevista solo per il rifornimento di carburante agli automezzi.

Energia Elettrica

La presenza dell'elettrodotto nelle vicinanze dell'area consente la fornitura di energia elettrica, che in ogni caso dovrà essere effettuata con un allacciamento provvisorio di cantiere da richiedere al gestore della rete, i cui oneri saranno a carico dell'Appaltatore.

Sarà cura della Committente richiedere al gestore della rete, entro la data di consegna effettiva dei lavori, le caratteristiche previste per l'allacciamento definitivo, individuando in tal modo la posizione del punto di consegna e delle modalità richieste dalla società erogatrice per l'installazione del contatore; l'importo offerto previsto per la realizzazione dell'impianto elettrico dovrà quindi prevedere anche la realizzazione dell'alloggio per il contatore, con le caratteristiche richieste, nonché la predisposizione dei collegamenti fino al quadro elettrico principale.

Art.24 - Gestione delle terre e rocce di scavo

L'Appaltatore avrà a proprio carico la titolarità delle terre e rocce di scavo prodotte nel corso dei lavori, divenendo quindi il produttore e detentore degli stessi secondo le definizioni previste all'art.183 del D.Lgs. 152/06.

L'Appaltatore dovrà quindi provvedere alla corretta gestione degli stessi, effettuandone la classificazione, precisandone la destinazione e ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia ambientale.

Per ogni carico di rifiuti da inviare a smaltimento in impianti esterni, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione in anticipo alla Direzione Lavori indicandone la classificazione, i trasportatori utilizzati con le relative autorizzazioni, nonché gli impianti di destinazione con le relative autorizzazioni e omologhe di accettazione.

Il Committente, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sull'Appaltatore.

Al termine delle operazioni di scavo e di riutilizzo delle terre, l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori un prospetto riassuntivo dei rifiuti prodotti ed avviati a smaltimento/recupero.

Art.25 - Qualità dei materiali e delle opere compiute

I materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché le singole opere compiute, dovranno presentare i requisiti prescritti dalle norme di legge in materia, dalle voci della Lista delle categorie di lavori e forniture, e dalle specifiche emanate dalla Direzione dei Lavori.

Le forniture e le singole opere dovranno essere effettuate secondo le migliori regole dell'arte, e concluse in tempo debito per assicurare l'ultimazione dei lavori nel termine assegnato.

La Direzione dei Lavori ha facoltà di prescrivere le qualità di materiali che si devono impiegare in ogni singolo lavoro, quando questi non siano contemplati nelle voci della Lista delle categorie di lavori e forniture; per le specifiche di costruzione non definite nella Lista delle categorie di lavori e forniture o dalla Direzione dei Lavori, per le quali non vi sia evidente riferimento alle buone regole dell'arte, si considereranno le prescrizioni contenute nel Capitolato Generale per l'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP..

La Direzione dei Lavori potrà richiedere che l'Impresa presenti, per le principali provviste, un certo numero di campioni da sottoporre alla scelta ed all'approvazione della forma, qualità e lavorazione e determinerà in conseguenza il modello su cui dovrà esattamente uniformarsi l'Impresa per l'intera provvista.

I campioni rifiutati dovranno immediatamente ed a spesa esclusiva dell'Impresa asportarsi dal cantiere e l'Impresa sarà tenuta a surrogarli senza che ciò possa darle pretesto alcuno a prolungo del tempo fissato per l'ultimazione dei lavori.

Anche i materiali ammessi al cantiere non si intendono perciò solo accettati e la facoltà di rifiutarli persisterà anche dopo la loro collocazione in opera qualora non risultassero corrispondenti alle prescrizioni.

L'appaltatore dovrà demolire e rifare a sue spese e rischio i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza e con materiali per qualità, misura e peso diversi dai prescritti, anche in caso di opposizione o protesta.

Allorché il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, esso potrà ordinare le necessarie verifiche, le cui spese saranno a carico dell'Appaltatore quando siano constatati vizi di costruzione; in caso contrario l'Appaltatore avrà diritto al solo rimborso delle spese effettive sostenute per le verifiche, escluso qualsiasi indennizzo o compenso.

Art.26 - Modalità di esecuzione delle opere

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti, a mano o con mezzi meccanici, secondo i disegni e le indicazioni del progetto e delle relazioni specialistiche, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno fornite all'atto esecutivo dalla direzione dei lavori; per le diverse categorie di lavoro dovranno in particolare seguirsi le modalità descritte nel seguito.

26.1 - Scavi

Nella esecuzione degli scavi l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori dalla sede del cantiere, alle pubbliche scariche, ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese.

Gli scavi di sbancamento e di fondazione, qualunque sia la natura e la qualità del terreno, dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e la Stazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.

26.2 - Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro si impiegheranno in generale, e fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto od in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla direzione dei lavori.

26.3 - Murature in genere

Nella costruzione delle murature verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle voltine, piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per ricevere le testate delle travi e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle murature stesse.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse.

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sarà eseguito un opportuno strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarità.

In corrispondenza dei solai di piano e di copertura si realizzeranno cordoli in cemento armato, di larghezza pari a quella della muratura sottostante e di altezza pari a quella del solaio.

26.4 - Conglomerato cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto nell'allegato n. 37 del D.M. 27 luglio 1985.

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per l'ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del produttore e le prove atte a verificarne la conformità.

L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di aggressività.

Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel suddetto allegato 2 del D.M. 27 luglio 1985, n 37.

La resistenza caratteristica richiesta dal conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto. I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera nei casseri, secondo le modalità previste nel paragrafo 3 del succitato Allegato.

26.5 - Cemento armato

Gli impasti per il cemento armato devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.

Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni.

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele.

Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle regioni di minore sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.

Quando le giunzioni non siano eseguite mediante saldatura, la sovrapposizione delle barre dovrà essere calcolata in modo da assicurarne l'ancoraggio. In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa.

Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il diametro.

La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri.

Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.

Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione è lasciata a giudizio del direttore dei lavori.

26.6 - Strutture prefabbricate

I manufatti prefabbricati utilizzati e montati dall'impresa costruttrice dovranno essere prodotti in stabilimento nel rispetto della normativa vigente, con le relative certificazioni di conformità.

Nella fase di posa e regolazione degli elementi prefabbricati si devono adottare gli accorgimenti necessari per ridurre le sollecitazioni di natura dinamica conseguenti al movimento degli elementi e per evitare forti concentrazioni di sforzo.

I dispositivi di regolazione devono consentire il rispetto delle tolleranze previste nel progetto, tenendo conto sia di quelle di produzione degli elementi prefabbricati, sia di quelle di esecuzione della unione.

Gli eventuali dispositivi di vincolo impiegati durante la posa, se lasciati definitivamente in sito, non devono alterare il corretto funzionamento dell'unione realizzata e comunque generare concentrazioni di sforzo.

I materiali impiegati con funzione strutturale nelle unioni devono avere, di regola, una durabilità, resistenza al fuoco e protezione, almeno uguale a quella degli elementi da collegare. Ove queste condizioni non fossero rispettate, i limiti dell'intera struttura vanno definiti con riguardo all'elemento significativo più debole.

Tutte le forniture di componenti strutturali prodotti in serie possono essere accettate senza ulteriori controlli dei materiali, se accompagnati da un certificato di origine firmato dal produttore e dal tecnico responsabile della produzione, recante in allegato copia del relativo estratto del registro di produzione e degli estremi dei certificati di verifica preventiva del laboratorio ufficiale. In alternativa sarà verificata l'esistenza di una dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore.

26.7 - Solai

Il solaio di copertura della zona servizi sarà in latero-cemento con spessore di 20 + 5 cm.

Il profilo dei blocchi delimitanti la nervatura di conglomerato da gettarsi in opera non deve presentare risvolti che ostacolino il deflusso di calcestruzzo e restringano la sezione delle nervature stesse.

La larghezza minima delle nervature di calcestruzzo completate in opera non deve essere minore di 1/8 dell'interasse e comunque non inferiore a 8 cm.

La soletta superiore gettata in opera (dello spessore di 5 cm) dovrà essere armata sull'intera superficie con rete elettrosaldata da cm 20x20 con ferri Ø 8.

Il solaio di copertura della tettoia, realizzato in ferro, sarà composto come previsto nel progetto strutturale, con travi HEA 180, arcarecci OMEGA 150x110x40 sp. 3 mm, pannelli di chiusura coibentati e soprastante copertura in lamiera grecata.

Le travi e gli arcarecci, prima del loro collocamento in opera, dovranno essere protetti con trattamento anticorrosivo e forati per le connessioni.

Le chiavi saranno applicate agli estremi delle travi alternativamente, ovvero uno con le chiavi e il successivo senza, ed i tiranti trasversali, per le travi lunghe più di 5 m, a distanza non maggiore di 2,50 m.

Il solaio di copertura dell'officina sarà realizzato come previsto nel progetto strutturale, con travi portanti gettate in opera e tegoli prefabbricati a TT, di altezza pari a 30 cm, con cappa superiore collaborante dello spessore di 5 cm.

Art.27 - Contabilizzazione dei lavori

La misurazione e la valutazione dei lavori "a misura" saranno effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso saranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non saranno comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori "a misura" s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari indicati in offerta dall'Appaltatore.

La liquidazione di tali oneri sarà subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni per le quali possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, le stesse potranno essere preventivate "a corpo".

Nei casi di cui al capoverso precedente, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procederà mediante la formazione dei nuovi prezzi. Il corrispettivo per il lavoro "a corpo" resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro "a corpo" s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso potrà essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dell'eventuale lavoro "a corpo" sarà effettuata applicando all'importo del medesimo offerto dall'Appaltatore le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate, di ciascuna delle quali sarà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Gli oneri per la sicurezza saranno valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante sarà effettuata secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili, qualora non già comprese nei prezzi vigenti.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia saranno valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate si applicheranno i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma precedente.

Ai fini di cui ai commi precedenti, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dal bollettino della C.C.I.A.A.

Art.28 - Pagamenti in acconto e a saldo

I pagamenti delle fatture emesse dall'Appaltatore avverranno secondo erogazioni, in corso d'opera, in acconto per stati di avanzamento calcolati al raggiungimento di un valore di lavori di almeno euro 100.000 (centomila) e fino ad un importo massimo dell'80% dell'importo contrattuale; tali stati di avanzamento dovranno essere emessi dal direttore dei lavori e debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative eventuali quietanze di pagamento delle spese sostenute.

Tutti i pagamenti in acconto saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese e subordinati alla verifica della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010, una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'erogazione della rata di saldo avverrà entro 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori, come indicato nell'art. 32 del presente capitolato.

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e facilitare le operazioni di pagamento, nel corpo della fattura l'Appaltatore dovrà indicare il Codice Identificativo Gara (CIG 6464601581).

L'Appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Si obbliga altresì a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la stazione appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento il codice identificativo di gara (CIG 6464601581) attribuito dall'ANAC.

Art.29 - Variazioni dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno.

L'importo complessivo delle varianti dovrà rientrare nei limiti previsti dalla normativa vigente, di cui al Codice e al Regolamento Appalti.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, dovrà essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non saranno prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

La variante dovrà comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e l'adeguamento dei relativi piani operativi.

Se tra i prezzi riportati nella "Lista delle categorie di lavori e forniture" contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, nel rispetto dei criteri e vincoli stabiliti dalla normativa vigente in materia di appalti.

Art.30 - Riserve dell'Appaltatore

Ferma l'applicazione della normativa inderogabile vigente in materia (artt. 190-191 D.P.R. 207/2010), tutte le riserve che l'Appaltatore intende presentare dovranno essere formulate, debitamente documentate, mediante comunicazione scritta al Committente, sia per quanto riguarda le motivazioni della riserva, che per l'analisi dettagliata delle somme a cui l'Appaltatore riterrà di avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro 15 (quindici) giorni dalla firma del documento contabile relativo al lavoro a cui si riferirà la riserva o dal ricevimento del documento del Committente al quale l'Appaltatore vorrà opporre riserva.

Qualora l'Appaltatore non espliciti le sue riserve nel modo e nei termini sopra indicati, egli decadrà dal diritto di farle valere.

Il Committente si riserva di prendere in esame, in sede di liquidazione finale a saldo, le riserve di natura contabile presentate nei termini e nei modi prescritti. L'eventuale esame anticipato di dette riserve o di parte di esse, che il Committente ha facoltà di fare a suo insindacabile giudizio, non infirma tale principio e non costituisce precedente che possa vanificare la suddetta precisa norma contrattuale dell'esame delle riserve in sede di liquidazione finale.

L'avvenuta risoluzione delle riserve verrà verbalizzata in apposito atto sottoscritto dal Committente e dall'Appaltatore.

Art.31 - Ultimazione dei lavori, gratuita manutenzione e presa in consegna delle opere

I lavori appaltati dovranno essere ultimati entro il termine stabilito nei documenti contrattuali, salvo le proroghe eventualmente concesse dal Committente nei casi previsti dall'art. 13 del presente capitolato.

L'Appaltatore, quando riterrà di aver portato a compimento le opere appaltate, ne dovrà dare tempestiva comunicazione scritta al Direttore dei lavori per conto del Committente, precisando la data in cui è avvenuta l'ultimazione.

L'accertamento dell'ultimazione dei lavori avrà luogo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione e nel/i giorno/i stabilito/i dal Direttore dei lavori per conto del Committente. Il Direttore dei lavori, dopo l'effettiva accettazione in contraddittorio dei rilievi redatti dall'Appaltatore, redigerà il relativo certificato di ultimazione dei lavori, che dovrà essere sottoscritto dalle parti. Nel certificato dovranno essere specificati gli eventuali giorni di ritardo o di anticipo rispetto al termine di ultimazione prescritto.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori procederà all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, saranno rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore sarà tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applicherà la penale prevista per i ritardi, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente trarranno pregiudizio dal mancato ripristino, e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorrerà il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cesserà con la redazione del certificato di collaudo finale provvisorio da parte del soggetto incaricato ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 163/2006.

Non potrà ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non avrà consegnato al direttore dei lavori le certificazioni e i collaudi tecnici; in tal caso il direttore dei lavori non potrà redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non sarà efficace e non decorreranno i termini per il pagamento della rata di saldo.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale esclusivamente nei casi e con le modalità previste nell'art. 230 del D.P.R. 207/2010. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, da comunicare all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non potrà opporvisi per alcun motivo, né potrà reclamare compensi di sorta.

L'appaltatore potrà chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non potrà reclamare la consegna e sarà altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal contratto.

Ai sensi dell'art. 200 comma 1 del D.P.R. 207/2010, il Direttore dei lavori compilerà il conto finale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, accertata con il relativo certificato; il conto finale dovrà essere poi sottoscritto dall'Appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla sua redazione, ai sensi dell'art. 201 del D.P.R. 207/2010.

Art.32 - Collaudo finale dei lavori

Constatata l'ultimazione delle opere e l'accettazione dei rilievi relativi, la Stazione Appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, attribuisce l'incarico del collaudo ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e delle norme incluse nel D.P.R. 207/2010.

Il collaudo ha lo scopo di:

- verificare e certificare che le opere siano state eseguite a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;

- verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
- verificare che il pagamento dei lavori eseguiti sia stato calcolato con i prezzi di contratto;
- sottoporre le opere realizzate a tutte le verifiche tecniche previste dalla normativa vigente;
- esaminare le riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale.

Il collaudo dei lavori dovrà avere luogo entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla loro ultimazione e si concluderà con l'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, la Stazione Appaltante provvederà allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 11 del presente capitolato e, previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 124 del D.P.R. 207/2010, al pagamento della rata di saldo entro 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo.

Il certificato di collaudo provvisorio assumerà carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., qualora nel biennio dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, l'Appaltatore ne risponderà, purché tali difformità siano denunciate dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Al termine del periodo di garanzia e purché non vi siano riserve pendenti, dovrà essere redatto il verbale di accettazione definitiva per tutti i lavori previsti dall'appalto; tale atto ha le funzioni di documento finale dei rapporti contrattuali fra le parti in adempimento del contratto e di dichiarazione di compiuta esecuzione dei lavori, fatte salve le disposizioni del Codice Civile e la durata della garanzia.

Ricorrendone le condizioni, ai sensi dell'art. 141 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 215 comma 4 del D.P.R. 207/2010, potrà essere previsto il collaudo dei lavori in corso d'opera.

Art.33 - Definizione delle controversie

Al sorgere di qualsiasi controversia circa l'interpretazione, la validità o l'esecuzione del contratto e dei rimanenti documenti allo stesso allegati, la Stazione appaltante ha la facoltà di proporre una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.

Qualora le Parti non raggiungano un accordo entro 60 giorni dalla comunicazione della citata proposta di conciliazione, la soluzione è attribuita al giudice competente. Il Foro esclusivamente competente è quello di Mantova.

L'Appaltatore è comunque tenuto nel frattempo ad uniformarsi alle disposizioni del Committente senza sospendere la regolare esecuzione dei lavori.

Art.34 - Risoluzione del contratto

Costituiranno causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 ed agli artt. 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965 n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;

- b) insolvenza accertata, concordato giudiziale o extra-giudiziale o dichiarazione di fallimento dell'appaltatore;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori da parte dell'appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori, come specificato dall'art. 13 del presente capitolato;
- h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- j) inadempimento accertato dell'appaltatore alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- k) mancato rispetto da parte dell'appaltatore della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori o dal coordinatore per la sicurezza;
- l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008;
- m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- n) l'appaltatore si avvalga di personale non iscritto nei suoi libri paga e/o dei suoi subappaltatori;
- o) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato D.Lgs. n. 81/2008.

Il contratto si risolverà inoltre di diritto, ad iniziativa di una delle parti, qualora si verifichi una sospensione dei lavori richiesta dal Committente che provochi l'impossibilità della prosecuzione dei lavori stessi per un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni.

Il contratto si risolverà comunque di diritto, ad iniziativa di una delle parti, per cause di forza maggiore (quali catastrofi naturali, incendi, inondazioni, sommosse, ecc.).

La parte, che prenderà l'iniziativa della risoluzione, dovrà comunicarla per iscritto all'altra parte con un preavviso di trenta giorni.

L'Appaltatore dovrà sospendere l'esecuzione dei lavori e procedere alla rimozione delle installazioni provvisorie, di proprietà dello stesso o dei suoi subappaltatori, con eccezione di quelle necessarie ad evitare danni agli impianti o ai terzi. Il Committente dovrà comunicare all'Appaltatore la data in cui dovranno avere luogo le operazioni di consegna delle opere. L'Appaltatore sarà tenuto alla consegna delle opere nello stato in cui si trovano e alla riconsegna presso i magazzini del Committente del materiale ricevuto e non posto in opera.

Sarà in facoltà del Committente rilevare totalmente o parzialmente i materiali e le opere provvisorie dell'Appaltatore, disponendone nel modo ritenuto più conveniente.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso per lavori eseguiti dopo la risoluzione del Contratto.

Il Committente, per provvedere alla prosecuzione dei lavori, avrà facoltà di collocare i necessari ordini presso altri appaltatori e utilizzare le installazioni provvisorie lasciate sul luogo dall'Appaltatore, nella forma ritenuta più opportuna.

La consegna delle opere si effettuerà con il Verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle opere eseguite e della loro regolare esecuzione. In detto verbale dovranno essere determinate le rispettive situazioni di debito e credito per il Committente e l'Appaltatore. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenzi ai rilievi in contraddittorio o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, il Committente avrà facoltà di farlo redigere da un notaio con l'assistenza di un perito giurato a spese dell'Appaltatore.

A riconsegna avvenuta delle opere, si darà corso alla compilazione dell'ultima situazione lavori al fine di procedere al conto finale di liquidazione.

A credito del Committente saranno posti: l'ammontare totale dei pagamenti già effettuati; i maggiori costi per il completamento delle opere e i danni relativi; l'ammontare delle penalità dovute; il valore del materiale consegnato all'Appaltatore e non reso.

A credito dell'Appaltatore saranno posti: il valore totale, determinato sulla base dei prezzi di Contratto, dei lavori già eseguiti ed approvati; il valore dei lavori in fase di esecuzione, che il Committente ritenga di accettare; il valore stimato delle installazioni provvisorie lasciate sul luogo dei lavori dall'Appaltatore, dietro specifica richiesta del Committente.

La parte debitrice provvederà entro 90 giorni dalla data di redazione del "conto finale di liquidazione" al pagamento della somma dovuta.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, il Committente si potrà avvalere delle fidejussioni prestate a garanzia del contratto risolto.

Art.35 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri già citati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non dovrà dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;

- l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
- la responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguiranno forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori, tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori dovrà essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

- provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
- ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1° marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonistica a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate; l'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia locale e con il coordinatore della sicurezza;
- installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro in quanto tale.

L'appaltatore è altresì obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori, che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia, nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

L'appaltatore dovrà produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, recherà in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art.36 - Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a)** le spese contrattuali;
- b)** le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c)** le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d)** le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Se per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto del Contratto.

Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) regolata per legge e tutti gli importi citati nei documenti contrattuali si intendono I.V.A. esclusa.